

La Conferenza stato-regioni detta le regole transitorie per lo screening ambientale

Via locale, percorso per gradi

Presto estesi i progetti sottoposti a verifica preliminare

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Percorso a tappe per la verifica preliminare (c.d. «screening») della pericolosità di impianti e attività produttive di competenza locale, in vista della loro eventuale e successiva sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale. Fino all'adozione da parte del Minambiente del futuro e atteso decreto in materia, infatti, i progetti subiranno un esame preventivo (allo stesso screening) sulla base delle linee guida definite dall'Ue, mentre dall'entrata in vigore del citato regolamento dovranno direttamente sottostare alla canonica verifica preliminare condotta secondo i più rigidi e nuovi criteri dimensionali dettati dal dicastero, a integrazione delle condizioni già previste dal codice ambientale. A chiarire il regime transitorio previsto dall'articolo 15 del dl 91/2014 per le procedure di screening da parte di regioni e province autonome è una nota elaborata dalla Conferenza stato-regioni e diramata dal Minambiente lo scorso 15 gennaio 2015.

Le indicazioni dello stato-regioni. L'accordo tra governo ed enti territoriali risponde alla necessità di evitare gravose procedure burocratiche per i piccoli impianti che non hanno effettivi impatti negativi sull'ambiente, stante la momentanea disapplicazione sancita dal

citato dl 91/2014 delle soglie dimensionali minime previste dal dlgs 152/2006 che escludono dallo screening proprio i progetti di ridotte misure, disapplicazione dettata al fine di consentire l'adeguamento dell'Italia alle direttive Ue in materia di Via e sancita fino all'entrata in vigore del relativo dm ambiente.

Gli impianti interessati. I progetti locali interessati dalla «verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale» (fase preliminare diretta a individuare l'effettiva sussistenza di impatti negativi e significativi sull'ambiente che nel caso fa poi scattare la procedura di Via) sono quelli individuati dall'allegato IV alla parte seconda del dlgs 152/2006 e abbracciano trasversalmente tutte le attività produttive: dall'allevamento agricolo intensivo alla produzione energetica, passando dalla lavorazione di metalli, alimenti, legno e carta per finire agli impianti di gestione rifiuti e ai camping.

Il regime transitorio. In base alla nota stato-regioni, nelle more dell'operatività del citato decreto ministeriale, la procedura preliminare di assoggettabilità a Via è da effettuarsi «caso per caso» (dunque sui singoli progetti, e non su intere tipologie o sottoinsiemi di queste) utilizzando la guida della commissione europea «Guidance on Eia - Screening - 2001» (reperibile all'indirizzo in-

ternet <http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-screening-full-text.pdf>). E in considerazione, come sottolinea la stessa nota, che non tutti gli impianti in parola hanno effettivi impatti negativi sull'ambiente, procedendo secondo un duplice step: un esame preliminare condotto secondo le «check list» previste dalla citata guida metodologica Ue; l'eventuale successiva vera e propria verifica preliminare di «screening» prevista dall'articolo 20 del dlgs 152/2006. All'esito di quest'ultima, come previsto dal codice ambientale, le autorità locali decideranno poi se escludere o meno i progetti dalla canonica procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il regime a norma. Una volta in vigore l'atteso dm ambiente adottato in attuazione dell'articolo 6 del dlgs 152/2006 (come modificato dal dl 91/2014 e successiva legge di conversione) la procedura di screening dovrà invece essere condotta (in base al dettato dell'articolo 20, stesso Codice ambientale) secondo le nuove regole risultanti dal combinato disposto di tali due provvedimenti. Lo schema di decreto già predisposto dal dicastero prevede infatti una implementazione dei criteri contenuti nell'allegato V al dlgs 152/2006 e necessari per verificare quali tra i progetti contenuti nell'allegato IV abbiano effettivi impatti

negativi sull'ambiente (e siano quindi da sottoporre alla successiva e vera e propria valutazione di impatto ambientale). È il caso, per esempio, del criterio «cumulo con altri progetti» previsto dal citato allegato V, in relazione al quale lo schema di dm in parola determina le fasce territoriali (fissandole in un chilometro dall'opera, derogabili dietro motivazione dalle regioni) che rendono obbligatoria la Via in caso di impianti limitrofi, e ciò per evitare frammentazioni artificiose dei progetti in unità minori al fine di eludere le soglie dimensionali che, se superate, fanno scattare la valutazione ambientale. Ma il futuro dm inciderà anche (allargandola) sulla quantità degli impianti da sottoporre fin dall'inizio a verifica, e questo sancendo una riduzione del 50% delle citate soglie dimensionali previste dall'allegato IV del dlgs 152/2006 qualora si riscontri la presenza di almeno una delle condizioni specificate dal re-



golamento o la sussistenza di più criteri ex allegato V del codice ambientale.

Via e screening nel dlgs 152/2006. A livello generale, lo ricordiamo, in base alla parte II del Codice ambientale, la valutazione di impatto ambientale è obbligatoria per i progetti ex allegati II (di competenza statale) e III (di competenza locale), per quelli ex allegato IV relativi a opere o interventi in aree naturali protette ex legge 394/1991 e per i progetti che all'esito della preventiva procedura di verifica (screening) possono avere impatti sull'ambiente, quali: i progetti ex allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; le modifiche ai progetti ex allegato II che possono avere impatti sull'ambiente; quelli (oggetto del descritto regime transitorio) ex allegato IV del dlgs 152/2006.

—© Riproduzione riservata—

Impianti locali e verifica preliminare

Quali impianti	Progetti di competenza Regioni e Province autonome ex allegato IV, Parte II, dlgs 152/2006
Quali criteri	<ul style="list-style-type: none">• Individuazione progetti oggetto di «screening»: allegato IV, Parte II, dlgs 152/2006• Verifica sussistenza impatti ambientali: criteri ex allegato V, Parte II, dlgs 152/2006• Ulteriori criteri e soglie dimensionali: dm Ambiente in corso di approvazione
Verifica in regime transitorio	Fino all'entrata in vigore del futuro dm Ambiente, lo screening è: <ul style="list-style-type: none">• effettuato su impianti ex allegato IV al dlgs 152/2006, ma senza tener conto delle relative soglie dimensionali;• basato sui criteri ex allegato V, dlgs 152/2006;• condotto previo esame basato sulla «Guidance on Eia – Screening – 2001»
Verifica in regime ordinario	Dopo l'entrata in vigore del dm Ambiente lo screening sarà: <ul style="list-style-type: none">• effettuato su impianti ex allegato IV al dlgs 152/2006;• basato sui criteri ex allegato V al dlgs 152/2006 unitamente ai criteri integrativi (anche dimensionali) previsti dal nuovo regolamento ministeriale
Esito «screening»	Le Autorità competenti: <ul style="list-style-type: none">• in caso di accertati effetti negativi e significativi, sottopongono progetto a Via;• in caso contrario, lo escludono da Via, dettando eventuali prescrizioni operative